

**ATTI DI CONTROLLO****PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***Interrogazioni a risposta orale:*

POLLEDRI e CÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° agosto 2003 è stato presentato presso gli uffici della squadra mobile della questura di Reggio Emilia una denuncia, a firma dell'interrogante riguardo una presunta irregolarità nella gestione di una gara di appalto del comune di Guastalla (Reggio Emilia);

l'appalto in questione riguardava l'erogazione di un servizio di ristorazione in alcuni servizi comunali e si è concluso con l'aggiudicazione all'unico concorrente partecipante ed ammesso che è stata la CIR srl (cooperativa italiana di ristorazione) di Reggio Emilia;

il presunto illecito riguardava un file di testo pubblicato nel sito del comune di Guastalla, relativo alla gara d'appalto succitata che, visti i dati di proprietà di tale file di testo, sembrava prodotto su computer licenziato alla CIR srl;

per effetto l'interrogante ha ritenuto opportuno, nell'ambito dei poteri e principi costituzionali previsti nel nostro ordinamento, di esercitare il suo diritto di attività conoscitiva attraverso gli strumenti delle interrogazioni e delle interpellanze al fine di ottenere notizie e informazioni non solo conoscitive ma anche per svolgere un'indagine per controllare, per indirizzare ma anche semplicemente per esprimere un'opinione e comunque con una funzione di garanzia per il buon svolgimento dell'amministrazione pubblica;

senza entrare nel dettaglio appare opportuno ricordare, non tanto per i de-

stinatari della presente, quanto per tutti i possibili lettori (*rectius* CIR) che tali strumenti sono soggetti al previo giudizio di ammissibilità, sia sotto il punto di vista formale che sostanziale;

nella prassi questi strumenti sono stati utilizzati nei confronti di altri organi dello Stato nonché hanno riguardato decisioni aziendali di imprese pubbliche e private;

per effetto, sono state presentate l'interpellanza urgente 2-00924, l'interrogazione a risposta scritta 4-06109, l'interrogazione a risposta in Commissione 5-02054;

in data 20 agosto 2003, proprio poco tempo dopo l'esposto di cui sopra, veniva protocollata dal comune di Piacenza — protocollo generale — una lettera anonima a firma di un pseudo dipendente della COPRA (data 14 agosto 2003) che denunciava presunte irregolarità, o meglio compiva illazioni, circa la gestione della cooperativa in parola nonché supposte truffe a danno dei dipendenti;

a parere dell'interrogante tale esposto anonimo è consequenziale all'attività di denuncia sopra illustrata e decisamente di parte poiché esplicitamente il firmatario utilizza l'espressione « tanti compagni » ricordando quindi una precisa area politica e appare quindi strumentalizzato per altri fini;

in data 14 novembre 2003 veniva presentato alla polizia giudiziaria di Piacenza un esposto redatto dal presidente della cooperativa reggiana CIR, Ivan Lusetti, che, a sua volta, denunciava presunte irregolarità commesse dalla coop piacentina COPRA, portando a sostegno delle proprie tesi la denuncia anonima di cui sopra, quella protocollata dal comune di Piacenza;

in questo esposto veniva anche presa una posizione di critica circa l'operato parlamentare, legittimo come sopra illustrato, dell'onorevole Massimo Polledri;

la *consecutio temporis* della denuncia anonima e di quella della CIR appare all'interrogante anomala. Vi è, a parere dell'interrogante, l'evidente tentativo da parte della CIR di utilizzare questo documento, la cui provenienza e il cui contenuto non è controllabile, per dare ufficialità ad un proprio esposto al fine ultimo non quello di giungere ad una certezza del diritto ma solo quello di creare discredito sulla stampa locale per tutti i soggetti indicati nell'esposto;

ai sensi dell'articolo 333 del codice di procedura penale «... delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso...»; ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale «... i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati...»; che la denuncia anonima in argomento non può essere considerata corpo di reato; che ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, «... le denunce anonime e gli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento sono annotati in apposito registro... il registro e i documenti sono custoditi presso la Procura della Repubblica con modalità tali da assicurarne la riservatezza»;

quindi, alla luce di quanto illustrato vi è in capo al comune di Piacenza, in un soggetto non meglio individuato nella fase del protocollo e della conservazione degli atti, una condotta che ha in primo luogo violato ogni possibile norma di riservatezza, determinando anche un'ipotesi di reato penale, in quanto una volta in possesso di una presunta *notitia criminis* questa doveva necessariamente essere trasmessa alla Procura della Repubblica per gli adempimenti di cui sopra, cosa che non è avvenuta;

anzi questo atto è stato trasmesso senza alcun rispetto della normativa citata, o comunque regolamentare prevista dal Comune, alla CIR al fine strumentale per attaccare un potenziale concorrente anche con un utilizzo politico;

è presumibile che l'esposto anonimo non fosse stato portato a conoscenza del-

l'Autorità giudiziaria prima della trasmissione da parte della CIR;

se così fosse, sarebbe stato violato l'obbligo, previsto dalla legge a carico di coloro che esercitano pubbliche funzioni, di trasmettere all'autorità giudiziaria ogni *notitia criminis* di cui vengano a conoscenza —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti illustrati;

se il Governo ritenga che gli amministratori del Comune, destinatari dell'esposto anonimo con la suddetta omissione — se rispondente al vero — abbiano posto in essere una grave violazione di legge e, in caso affermativo se intenda esercitare le iniziative di competenza previste dal testo unico sugli enti locali;

se siano state avviate indagini da parte della Procura della Repubblica di Piacenza, alla luce della presentazione di una denuncia anonima e se eventualmente questa sia stata iscritta nel registro di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334;

se siano state avviate indagini a seguito della presentazione, da parte dell'interrogante, della denuncia riguardante presunte irregolarità nella gestione di una gara d'appalto del comune di Guastalla.

(3-03897)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la costituzione europea, che ha vissuto un momento di straordinaria rilevanza sostanziale e mediatica nella recente sottoscrizione del testo della Costituzione da parte dei capi di Stato e di Governo, esige uno sforzo sempre maggiore per l'omogenizzazione delle normative nazionali;

la lotta contro le tossicodipendenze è affrontata, nei Paesi dell'Unione europea, con normative straordinariamente difformi ed assolutamente contraddittorie,

sicché è possibile organizzare il « fine settimana » all'insegna delle sostanze stupefacenti scegliendo i Paesi non proibizionisti;

un'Europa di questo genere non è in grado di diventare uno Stato né Nazione sicché vi è il rischio che la Costituzione recentemente sottoscritta si riduca ad una esercitazione retorica —:

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere a livello comunitario per avviare una riflessione finalizzata all'approvazione di una normativa omogenea in tema di lotta alle tossicodipendenze, considerando la straordinaria rilevanza di un problema che concerne decine di milioni di giovani europei. (3-03898)

ONNIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con P.D.G. 8 novembre 2002, erano indetti i concorsi pubblici, distrettuali, per esami, per la copertura di 443 posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C — posizione economica C1 del personale del Ministero della giustizia — amministrazione giudiziaria, disponibili negli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti;

secondo i dati diffusi dalla stampa, risultavano scoperti ben 817 posti, sui 2.289 previsti nella pianta organica di quelle figure professionali (*Il Messaggero*, edizione del 14 ottobre 2004, pagina 15);

pertanto, la programmata assunzione di 443 ufficiali giudiziari avrebbe comunque consentito di coprire poco più della metà dei posti vacanti sopra evidenziati;

ai sensi dell'articolo 1 del bando di concorso sopra indicato, i candidati potevano presentare domanda di partecipazione alle prove selettive per i posti disponibili in un solo distretto (o gruppo di distretti) di Corte d'appello;

la disposizione da ultimo citata chiariva che « le assunzioni in servizio dei

vincitori saranno subordinate all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della Funzione pubblica »;

le prove d'esame, contemplate dai concorsi in questione ed esaurite in date diverse presso i vari distretti di Corte d'appello interessati, risultavano comunque concluse, su tutto il territorio nazionale, prima dell'estate del corrente anno;

con nota in data 1° aprile 2004, il Ministero della giustizia richiedeva alla Presidenza del Consiglio l'autorizzazione ad assumere i 443 vincitori dei concorsi predetti e rimarcava le gravi carenze d'organico nei ruoli di quelle figure professionali;

tuttavia, la Presidenza del Consiglio autorizzava l'assunzione, nell'anno 2004, di soli 248 vincitori, motivando tale scelta, a quanto è dato conoscere, con l'insufficienza dei fondi a disposizione;

il Ministero della giustizia decideva di procedere alle 248 assunzioni, autorizzate dalla Presidenza del Consiglio, nei soli distretti di Corte d'appello del settentrione e, segnatamente, in quelli di Torino (66 posti a concorso), Milano e Brescia (94 posti a concorso), Trento, Trieste, Venezia (complessivamente, 58 posti a concorso) e Genova (30 posti a concorso);

per contro, si è appreso che i vincitori dei concorsi svoltisi nei restanti (nove) distretti (o gruppi di distretti) di Corte d'appello non saranno assunti, almeno nel corrente anno;

il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della giustizia ha voluto chiarire che la decisione di privilegiare innanzi tutto le esigenze delle suindicate sedi settentrionali, assumendo i vincitori di tutti i posti ivi messi a concorso, era stata assunta — su proposta del Direttore generale del personale — in considerazione della « maggiore carenza percentuale di ufficiali giudiziari », oggettivamente registrata in quei distretti (*Il Messaggero*, cit.);

tale motivazione non sembra potersi facilmente armonizzare, tuttavia, con la scelta di mettere a concorso, ad esempio, 39 posti nel distretto di Corte d'appello di Firenze (ove, al momento, non si farà luogo alle assunzioni), contro i 30 della sede di Genova (ove, come si è ricordato, tutti i vincitori saranno chiamati in servizio entro quest'anno);

le carenze d'organico sarebbero comunque considerevoli in tutti gli Uffici N.E.P. e nel distretto della Corte d'appello di Cagliari sarebbero addirittura di recente aumentate;

sarebbe poi utile conoscere se, in vista della decisione di concentrare le assunzioni nelle sole sedi settentrionali, siano stati considerati altri fattori, derivanti dall'analisi della situazione concreta, quali, ad esempio, la quantità e qualità del carico lavorativo che attualmente ed effettivamente grava su ciascuno degli uffici interessati, l'età del personale in servizio, magari prossimo al collocamento in quiescenza, la possibilità di far ricorso, con maggiore o minore facilità e con costi più o meno contenuti, alle applicazioni temporanee per coprire i posti vacanti, l'effettiva presenza in servizio, o l'assenza, prevedibilmente duratura (ad esempio per maternità o aspettativa), del personale formalmente incardinato presso i diversi uffici;

secondo quanto da più parti lamentato, la scelta di non assumere i vincitori del concorso svolto presso gli altri nove distretti (o gruppi di distretti) di Corte d'appello deluderebbe ingiustamente le legittime aspettative di quei candidati, che per espressa previsione del bando, avevano potuto concorrere presso solo una delle sedi interessate e che avevano superato una selezione probabilmente più rigida, in considerazione del numero inferiore di posti messi a concorso;

tra l'altro, si evidenzia che, quand'anche si decidesse, in futuro, di assumere i vincitori oggi esclusi dalla chiamata, essi sarebbero comunque penalizzati dalla mi-

nore anzianità di servizio, nei confronti dei 248 colleghi di concorso già immessi in ruolo;

al momento, i 195 vincitori che non saranno assunti nel 2004 non risultano aver ottenuto alcuna assicurazione circa il loro futuro ingresso in servizio;

viene altresì segnalata l'esigenza di conoscere se i candidati che, all'esito del concorso, sono stati riconosciuti idonei, pur non rientrando tra i vincitori, potranno aspirare all'assunzione, nei limiti delle risorse economiche a tal fine rese disponibili e, possibilmente, fino all'integrale copertura degli 817 posti vacanti;

a tale proposito, si sottolinea che l'ufficiale giudiziario, essendo chiamato a svolgere funzioni essenziali per il regolare svolgimento dei processi e delicate attività stragiudiziali, forma, con il giudice e il cancelliere, un unico organo complesso della giurisdizione, e che, pertanto, sarebbe indispensabile favorirne l'impiego e ottimizzarne il servizio;

nel settore delle notificazioni degli atti giudiziari, tradizionalmente affidato dal legislatore (articoli 148 del codice di procedura penale e 137 del codice di procedura civile) alle competenze degli ufficiali giudiziari, il Ministero della Giustizia, in data 15 luglio 2004, ha concluso una convenzione con Poste Italiane spa, con scadenza 31 dicembre 2006, avente ad oggetto « la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta »;

tale convenzione farebbe seguito e darebbe attuazione a un accordo di programma stipulato il 10 maggio 2001 dal Ministro della giustizia dell'Esecutivo di sinistra allora in carica;

ad avviso degli ufficiali giudiziari e secondo le analisi critiche delle loro associazioni di categoria, la predetta convenzione comporterebbe un aumento dei costi che lo Stato oggi sostiene per le notificazioni degli atti giudiziari e sacrificherebbe importanti risorse economiche più proficuamente utilizzabili per formalizzare in tempi brevi le assunzioni dei

vincitori (ed eventualmente anche dei candidati idonei e non vincitori) dei concorsi sopra indicati;

peraltro, le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale, senza coinvolgere gli ufficiali giudiziari e la loro specifica professionalità, offrirebbero minori garanzie circa l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario;

tale conseguenza sarebbe particolarmente preoccupante, in quanto l'effettiva conoscenza di taluni atti, condizionando la possibilità di avvalersi di facoltà sottoposte a termini preclusivi, assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa, nel processo civile e penale —:

quali ragioni abbiano ispirato la scelta di procedere all'assunzione autorizzata dei 248 vincitori del concorso per ufficiale giudiziario, cui si è fatto riferimento, nei soli distretti di Corte d'appello di Torino, Milano, Brescia, Trento, Trieste, Venezia e Genova;

se non si ritenga opportuno procedere all'immediata assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso predetto, facendo comunque conoscere, in caso negativo, se, e in quale data, essi potranno essere chiamati in servizio;

se, in considerazione delle gravi carenze d'organico che, a fronte delle delicatissime funzioni individuate dalle legge, affliggono gli Uffici N.E.P, su tutto il territorio nazionale, non possa prevedersi la futura immissione in ruolo anche dei candidati risultati idonei (ma non vincitori) nel concorso in questione, nell'ambito delle risorse finanziarie che potranno essere rese allo scopo disponibili e, ove possibile, fino alla copertura di tutti i posti oggi vacanti;

quali motivi abbiano suggerito di concludere, in data 15 luglio 2004, la citata convenzione tra il Ministero della giustizia e Poste Italiane spa e se essa possa effettivamente interferire con l'assunzione dei vincitori del concorso per ufficiale giudiziario, sopra indicato;

se — in base ai dati già a disposizione del Governo e agli ulteriori elementi di conoscenza che potrà ritenersi opportuno acquisire — siano da ritenere fondate le osservazioni, sopra sintetizzate, circa la maggiore onerosità, per lo Stato, delle notificazioni eseguite a cura di Poste Italiane spa, secondo la convenzione cui si è fatto riferimento, e circa la minore affidabilità del servizio, rispetto a quello finora svolto dagli ufficiali giudiziari, soprattutto a causa delle incertezze che potranno sussistere sull'effettiva conoscenza degli atti notificati, da parte del destinatario;

qualora dette osservazioni fossero da considerare fondate, quali iniziative si ritenga opportuno assumere per recedere dalla citata convenzione o per ottenere di rideterminarne i contenuti. (3-03903)

\* \* \*

#### AFFARI ESTERI

*Interrogazione a risposta scritta:*

SERENI, CALZOLAIO, SPINI, GIOVANNI BIANCHI, INTINI e CIMA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la legge 27 dicembre 2001, n. 459, che detta le norme per lo svolgimento del voto per corrispondenza degli italiani all'estero, prevede agli articoli 17 e 19 la definizione di forme di collaborazione e la stipula di accordi bilaterali con i governi dei Paesi nei quali risiedono elettori di cittadinanza italiana, volti a rendere possibile ed a garantire lo svolgimento del voto;

alcuni governi di Paesi nei quali è considerevole l'immigrazione di italiani, tra i quali il Canada, hanno in passato manifestato preoccupazioni in ordine a possibili interferenze con lo svolgimento della loro vita politica e civile e, pertanto,